

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2363 del 11/05/2022
Oggetto	PRATICA FC21A0026. AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLÌ RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLÌ USO: IRRIGAZIONE ORTO PER ANZIANI
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2511 del 10/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno undici MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI UN NUOVO POZZO IN COMUNE DI FORLÌ
RICHIEDENTE: COMUNE DI FORLÌ
USO: IRRIGAZIONE ORTO PER ANZIANI
PRATICA FC21A0026

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021;

VISTA la domanda di nuova concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea (pratica FC21A0026) **con richiesta di perforazione di un nuovo pozzo ad uso irrigazione orto per anziani** presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PG/2021/100647 del 28/06/2021, dal COMUNE DI FORLÌ (C.F. 00606620409) con sede legale in P.zza Saffi n. 8, da cui si evince che l'opera di prelievo sarà ubicata in comune di Forlì distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 145 mappale 1095. Il pozzo è previsto con profondità massima pari a 27 mt dal piano campagna, portata massima di prelievo 2,5 l/s per un quantitativo pari a 2.500 mc/anno;

ATTESO che:

- La relazione istruttoria in merito alla verifica di compatibilità del prelievo di acqua sotterranea con analisi dei livelli d'impatto e applicazione del metodo E.R.A. così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n.3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, ha fornito come risultato l'Esclusione, quindi la derivazione d'acqua richiesta non è compatibile con il Piano di Gestione Distrettuale ed il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
- In seguito alla valutazione non favorevole della relazione istruttoria, si è provveduto a richiedere il parere

di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. 41/2001 e ai sensi della Del.n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po. In data 27/10/2021 è stato trasmesso tale parere acquisito al PG/2021/165652 del 27/10/2021, in cui si dichiara che la derivazione non risulta compatibile con gli obiettivi contenuti nel piano gestione delle acque attualmente vigente.

- Con Nota PG/2021/167006 del 20/10/2021 è stata data comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. a seguito della quale il Comune di Forlì ha richiesto proroga con Nota PG /2021/169871 al fine di presentare nuova istanza compatibile con gli obiettivi contenuti nel piano gestione delle acque;

DATO ATTO che:

- che con Nota PG/2022/20098 del 08/02/2022 il Comune di Forlì ha presentato istanza di variante con la quale ha richiesto la perforazione di un nuovo pozzo nella medesima posizione (foglio n. 145 mappale 1095) ma con una profondità pari a 104 mt, confermando comunque i quantitativi richiesti pari a 2.500 mc/anno;
- l'istanza richiesta così come variata comporta che il procedimento ricada nella fattispecie di procedura ordinaria ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 41/01;

DATO ATTO che:

- l'importo totale di € 230,00 (di cui € 99 Euro in data 01/06/2021 ed € 141 in data 28/01/2022) dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che non si rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione dei nuovi pozzi con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

ATTESO che utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, il pozzo NON ricade all'interno di alcuna area servita da impianti in pressione e non è ricompreso all'interno di alcun areale potenzialmente servito dai canali ad uso irriguo;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore (2700ER-DQ2-PACI), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo "buono"
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in deficit moderato e il trend piezometrico in aumento, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità media";

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Repulsione**", ovvero **la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque, fatta salva la clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare e con la prescrizione dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti;**

RILEVATO che con nota acquisita al PG/2022/77034 del 09/05/2022, la Provincia di Forlì-Cesena ha espresso il proprio parere, da cui risulta che la derivazione richiesta con la suddetta istanza non è conforme all'art. 28 del P.T.C.P., sulla base di quanto di seguito riportato: "*Tutto ciò premesso, si specifica che l'art. 28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che "sono vietati la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del*

R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775". La perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art. 28 del PTCP. Pertanto la domanda di concessione in esame, che prevede l'escavazione di un nuovo pozzo nel Comune di Forlì ad uso "agricolo irriguo" da utilizzare per irrigare un'estensione di 4562 mq circa di terreno ad uso "orti per anziani/famiglie", non risultando precedentemente autorizzato all'emungimento, non può essere ritenuto conforme al PTCP, in quanto insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei";

DATO ATTO che: dalla sopra riportata valutazione di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l'applicazione del metodo ERA, ai sensi dell'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, strumento tecnico di dettaglio e aggiornato, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile con prescrizioni e in particolare i valori di subsidenza sono accettabili/assenti;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra che sia superabile il preavviso di diniego ed il parere non favorevole della Provincia e che quindi sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, **l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo** ad uso irrigazione orto per anziani possa essere rilasciata ai sensi degli art. 16 del RR 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di autorizzare il COMUNE DI FORLÌ (C.F. 00606620409)** con sede legale in P.zza Saffi n. 8 a **perforare un nuovo pozzo** secondo le modalità e per l'utilizzazione prevista nella domanda. Il pozzo è ubicato in comune di Forlì distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 145 mappale 1095. **Pratica FC21A0026;**
2. che l'autorizzazione riguarda la perforazione di un pozzo ad uso irrigazione orto per anziani avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - profondità massima m. 104 dal piano campagna;
 - diametro di perforazione :da 200 a 250 mm;
 - portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s;
 - **volume totale d'acqua concesso pari a 2.500 mc/anno**
 - coordinate geografiche UTM* RER in base alla cartografia presentata in allegata alla domanda;
X: 743.722 Y: 902.222
3. **di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acque pubbliche** che potrà essere rilasciata a conclusione del procedimento di cui agli art. 18 del Regolamento Regionale n. 41/01, per uso iad uso irrigazione orto per anziani per un volume annuo massimo di mc. 2.500 entro 30 giorni dalla ricezione della relazione dell'avvenuta perforazione. **Il prelievo sarà permesso solo dopo l'adozione e la notifica del relativo atto di concessione.**
4. **Che nel caso in cui ad avvenuta perforazione la profondità massima sia inferiore a 96 mt circa, il risultato finale della applicazione della metodologia ERA, di cui all'Allegato 2 alla Deliberazione n.3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, per la derivazione in esame è ESCLUSIONE e pertanto la concessione non potrà essere rilasciata con la conseguente necessità di ripristino dello stato dei luoghi.**
5. di stabilire che i lavori di perforazione devono essere eseguiti entro il termine di 6 mesi dalla notifica del

presente atto, nel rispetto degli obblighi di comunicazione e delle indicazioni tecniche di cui all'allegato **"Prescrizioni per la perforazione"**;

6. di dare atto che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente atto di autorizzazione e al suo allegato comportano il diniego della concessione e l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art.155 comma 2 della LR 3/1999;
7. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
8. che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Agenzia Arpae;
9. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
10. di notificare al richiedente copia del presente provvedimento autorizzativo a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario.

Per la Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Mariagrazia Cacciaguerra (*)

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la richiesta di perforazione di un nuovo pozzo, Pratica **FC21A0026** da parte di **COMUNE DI FORLÌ (C.F. 00606620409)**

Articolo 1 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione è accordata per la **durata di mesi sei** dalla data di notifica durante i quali non è possibile attingere acqua dal pozzo perforato.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 2 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI E LORO TEMPISTICA

1. Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il richiedente dovrà comunicare a questo Servizio Arpae all'indirizzo elettronico aofc@arpa.emr.it :

- **la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;**
- l'esito della ricerca **entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita relazione integrativa contenente:**
 - esatta localizzazione della perforazione su planimetria 1:2.000 e C.T.R.;
 - descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
 - stratigrafia dei terreni attraversati;
 - tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
 - Il tipo di falda captata;
 - per i pozzi di portata superiore a 5 l/sec la relazione deve altresì indicare
 - le modalità di effettuazione e i risultati di una prova di pompaggio finalizzata alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
 - il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

2. A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 nel caso di perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione della stessa a:

ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrigeologia - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma, con apposita modulistica reperibile dal sito: [http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti di legge/Trasmissione informazioni Legge 464-84/](http://www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/ISPRA/Adempimenti_di_legge/Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/).

3. L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28;

Articolo 3 - CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI POZZI DA PERFORARE

L'autorizzazione rilasciata ha ad oggetto l'autorizzazione riguarda la perforazione di un nuovo pozzo ad uso irrigazione orto per anziani in Comune di Forlì al Foglio n. 145 mappale 1095 ed aventi le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:

- profondità massima m. 104 dal piano campagna;
- diametro di perforazione :da 200 a 250 mm;
- portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s;
- **volume totale d'acqua concesso pari a 2.500 mc/anno**
- coordinate geografiche UTM* RER in base alla cartografia presentata in allegata alla domanda;
X: 743.722 Y: 902.222

Articolo 4 - PRESCRIZIONI TECNICO - COSTRUTTIVE

1. La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, si dovrà provvedere all'immediata sospensione dei lavori di perforazione adottando tutte le misure di sicurezza idonee a tutelare la salute pubblica.
2. Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:
 - realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione;
 - cementazione della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso al fine di evitare il rimescolamento di acque di falde diverse, con eventuale costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo;
 - realizzazione, a protezione della testa del pozzo, di un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione;
 - sigillatura dell'imbocco del manufatto con apposita flangia contenete un foro del diametro di mm 25, provvisto di chiusura con tappo filettato con apertura sufficiente all'inserimento di una pompa per l'eventuale prelievo di campioni analitici;
 - inserimento di una valvola di non ritorno nella tubazione idraulica di mandata del pozzo per garantire che la circolazione idraulica avvenga nella sola direzione di uscita del pozzo, in modo da prevenire accidentali miscele della falda captata con le acque di superficie;
 - copertura delle aperture esistenti al termine dei lavori, in corrispondenza della testata del pozzo;
3. installazione di idoneo e tarato dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di risorsa idrica derivata;
4. dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11/03/1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;
5. la captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita;

6. i materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al DPR n. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. Le acque di risulta potranno essere scaricate:
- nelle reti fognarie nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs152/2006 allegato 5 – tab.3: “Scarico in rete fognaria”
 - in acque superficiali conformemente al DLgs152/2006 allegato 5 – tab.3: “Scarico in acque superficiali”

Articolo 5 - VIGILANZA

Questa Agenzia si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati per verificare che gli stessi siano eseguiti nel rispetto della normativa generale e speciale in materia di acque pubbliche e di sicurezza sul lavoro.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.